Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 18 maggio | Numero 116

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 545 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà consentita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto il R decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857;

Visto il decreto Luogotenenzle 8 maggio 1919, n. 836;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la giustizia e per gli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è prorogato di altri quindici anni solari a cominciare dal 1924.

L'ultimo comma del citato art. 10 è modificato come appresso:

« A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico a decorrere dal primo semestre 1920-921 e fino al 31 dicembre 1923, in luogo dell'addizionale, verrà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di lire quindici milioni.

Per l'esercizio finanziario 1919-920 la somma inscritta sul capitolo 120 del bilancio del Ministero dell'interno, è aumentata di cinque milioni.

È inoltre autorizzata una ulteriore assegnazione di lire dodici milioni in aggiunta ai fondi già assegnati con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, e 28 luglio 1911, n. 842 e col R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241, per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico e per la esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) della tabella n. 3, nonchè per la costruzione dell'edificio della R. prefettura di Feroleto Antico, e per aumentare infine di altre lire un milione il fondo di L. 5.500.000 di cui all'art. 4 del presente testo unico.

La suddetta somma di lire dodici milioni sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, in ragione di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1920-921, 1921-922 e 1922-923 ».

Art. 2.

Agli articoli 18, 21, 22, 25 e 27 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sono sostituiti i seguenti:

Art. 18. — Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici, da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonchè per quella delle case di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*)

dell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di L. 10.000.000, all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a Comuni, Provincie e Consorzi.

Le somme anticipate, con i relativi interessi, sono rimborsate sui fondi di cui all'art. 10, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è estesa alle anticipazioni che possono occorrere al Ministero dell'interno per i servizi ad esso affidati, per un importo non eccedente lire quindici milioni.

Art. 21. - I bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, qualora non possano raggiungere il pareggio con mezzi propri, sono sottoposti fino a tutto il 1938 alla approvazione del Ministero dell'interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa o della prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della Commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero dell'interno, nel provvedere su tali bilanci, potrà:

a) fare di ufficio le allocazioni necessarie così per le entrate come per le spese obbligatorie a norma dell'art. 219 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) ridurre le spese obbligatorie per proporzionarle alle effettive esigenze di servizio;

c) rivedere, ove occorra, i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali e promuoverne la modificazione.

Art. 21-*bis*. — Nel corso dell'esercizio finanziario non potranno farsi assegnazioni sui proventi di cui all'art. 10, se non quando sia necessario per far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie straordinarie, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, e purchè, a giudizio della Commissione indicata nell'art. 20, il Comune non possa provvedervi con propri mezzi, anche mediante opportune variazioni del bilancio.

Art. 22. — Oltre quanto è disposto dagli articoli 121 e 169, spetta al Ministero dell'interno, previ i pareri di cui all'art. 21, di approvare le deliberazioni di tutti i Comuni, di cui alla tabella n. 1, relative alla contrattazione di mutui e a spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni.

Art. 25. — Possono essere garantiti coi proventi di cui all'art. 10, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali, per le quote a carico dei Comuni, i mutui che saranno da essi chiesti per condottura di acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello Stato, nonchè per la costruzione degli edifici scolastici a mente della legge 4 giugno 1915, n. 487, sempreché, a giudizio della Commissione di cui all'art. 20, i Comuni non abbiano la possibilità di offrire sufficiente garanzia.

All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la predetta Commissione, alla assegnazione sui medesimi proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del Comune, con impegno irrevocabile fino a tutto il 1938.

In tal caso il mutuo viene diviso in due parti, di cui una, corrispondente al contributo dello Stato, è estinta in 50 anni, e l'altra, relativa alla quota a carico del Comune, è estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al termine suindicato.

È però in facoltà del Ministero stesso, sentito il parere della predetta Commissione, di provvedere direttamente all'assegnazione sui proventi dell'addizionale della quota a carico dei Comuni che non siano in grado di garentire il mutuo con i mezzi propri.

Qualora nei Comuni, di cui sopra, sia necessaria la esecuzione di opere igieniche, per una spesa non superiore a L. 80.000, il Ministero dell'interno è autorizzato, sentita la predetta Commissione, ad assegnare direttamente tutta la somma sui proventi menzionati

Art. 25-*bis*. — Il residuo debito al 31 dicembre 1920 verso la Cassa depositi e prestiti per mutui contratti dai Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, per gli scopi di cui agli articoli 25 e 118, potrà essere ripartito, per la quota garantita coi proventi dell'addizionale, in nuove annualità fino a tutto il 1938.

Art. 27. — Fino a tutto il 1938, i bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimangono, di regola, invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Le modificazioni che occorresse di introdurre, durante il biennio, nei bilanci dei Comuni di cui all'art. 21, dovranno essere approvate dal Ministero, ad eccezione degli storni dipendenti dalla necessità di aumentare fondi relativi a spese a calcolo di carattere obbligatorio.

Con le stesse forme è approvata la parte straordinaria dei bilanci, relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento dei Comuni di cui all'art. 119.

Art. 3.

All'art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è aggiunto il seguente comma:

« È, però, in facoltà del Ministero stesso, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20, di provvedere direttamente all'assegnazione sui proventi dell'addizionale della quota a carico dei Comuni che non siano in grado di garentire il mutuo con i mezzi di cui al primo comma ».

Art. 4.

All'art. 28 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1184, è sostituito il seguente:

« Alla spesa per gli aumenti degli stipendi e dei salari degli impiegati e dipendenti delle provincie di Reggio Calabria e di Messina e dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico in applicazione al R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1960, si provvederà in parte o in tutto con assegnazione sui proventi menzionati all'art. 10, qualora gli Enti medesimi non abbiano, a giudizio della Commissione di cui all'art. 20, la possibilità di farvi fronte con mezzi propri ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, indicati nei RR. decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72; 14 febbraio 1915, n. 118 e 22 aprile 1915, n. 543 ed a quelli danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919, indicati nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione per il riparto delle addizionali, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è autorizzato a concedere all'Unione edilizia nazionale anticipazioni provvisorie sui proventi medesimi per l'esecuzione di opere comunali ad essa delegate, sino ad un terzo della spesa previsto, in base a richiesta del direttore generale dell'Unione, corredata di appositi preventivi approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

A modifica del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, fra il penultimo e l'ultimo comma degli articoli 283 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è aggiunta la seguente disposizione:

« Per i lavori da eseguire dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, dagli attuali possessori di diritto a mutuo, la complessiva somma da concedere a mutuo, calcolata nel modo indicato nei commi 1 e 2, è aumentata del 30 0[0, ivi compreso

Art. 8.

Per i lavori da eseguire dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923 nei Comuni indicati nella tabella n. 2, allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, il contributo dello Stato è elevato al 75 0|0 per coloro che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a L. 5000 ed al 60 0|0 per coloro che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a L. 5000.

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 293 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 è sostituito il seguente:

« La somma concessa a mutuo deve dal Consorzio o altro Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrate in più rate, a cominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di riparazione o di costruzione dell'edificio, ed in termine non maggiore di due anni dalla data del contratto stesso. Nel caso di somministrazione rateale, gli interessi delle somme effettivamente anticipate sono pagati nella misura del 25 o del 40 per cento dal mutuatario e nella misura del 75 o del 60 per cento, oltre il decimo di cui all'art. 265, dal tesoro ».

Art. 10.

Il 2° comma dell'art. 331 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 è modificato come appresso:

« Il contributo verrà commisurato al 75 o al 60 per cento delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 20 anni del mutuo al 4 per cento, al quale avrebbero avuto diritto gli interessati a seconda che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore o superiore a L. 5000 e per i lavori da eseguire dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923 dagli attuali possessori di diritto a mutuo ».

Art. 11.

All'art. 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Nei limiti della somma di L. 200,000 annue e con le norme e garanzie stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato, di cui all'art. 331, nella misura del 75 o del 60 per cento, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni da eseguire, dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, dai proprietari o loro aventi causa, agli edifici danneggiati dal terremoto, e per le nuove costruzioni o ricostruzioni, fino all'importo massimo di L. 3750 e di L. 3000 rispettivamente se anche l'importo dei lavori superi le L. 5000.

Il contributo chiesto ai sensi del precedente comma produce la decadenza dal diritto al mutuo col concorso dello Stato o ad un ulteriore contributo da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori oltre la predetta somma di L. 5000 ».

Art. 12.

In relazione all'aumento del contributo dello Stato di cui all'art. 8 del presente decreto la garanzia del quarto, stabilita dagli articoli 315 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, 3 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e 2 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è limitata allo ammontare del quarto del mutuo che sarebbe stato concesso senza l'aumento di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 13.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le quote corrispondenti alle semestralità dovute dai mutuatari all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. La Cassa depositi e prestiti è a sua volta autorizzata ad anticipare dette quote al tesoro dello Stato, oltre alla cessione della quota sul 10 per cento che potrà spettare all'Istituto stesso ai termini degli articoli 265 e 327 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le delegazioni saranno date in riscossione al Banco di Napoli.

Il saggio dell'interesse sulle anticipazioni sarà del 4 per cento, analogamente a quanto avviene per lo sconto che la Cassa stessa fa per i contributi a carico dello Stato tanto a favore del predetto Istituto, quanto dell'Unione edilizia nazionale.

Art. 14.

I mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria possono essere accordati senza limiti di somma ed ammortizzati nel periodo massimo di anni 30.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 358 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è modificato come appresso:

« Per gli attuali possessori di diritti a mutuo e per i lavori da eseguire dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, il contributo dello Stato è commisurato al 75 o al 60 per cento delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in trenta anni di un mutuo al quattro per cento di una somma pari a quella del piano approvato, ed è concesso, con decreto del ministro del tesoro da registrare alla Corte dei conti, nel quale sono specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative ».

Art. 16.

Al 1° comma degli articoli 276 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e 9 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, è aggiunto quanto appresso:

« I proprietari originari o loro eredi possono inoltre costruire l'edificio, per cui hanno diritto a mutuo, anche in territorio di altro Comune, purchè della stessa Provincia, e purchè vi abbiano il domicilio o dichiarino di eleggervelo, fermo però il divieto di trasferimento dal centro urbano di Messina ».

Art. 17.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti, qualora i rispettivi proprietari, aventi diritto a mutuo, non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto, per le aree site nel centro della città di Reggio Calabria (Corso, via Aschenez e strade adiacenti) ed entro cinque anni per le altre aree cadenti nell'ambito del piano regolatore.

Nel caso di tale richiesta da parte dell'Ente edilizio i proprietari suddetti hanno la facoltà di scegliere o di cedere definitivamente all'Istituto l'area col relativo diritto a mutuo, ovvero di delegare all'Istituto stesso la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno riceduti dall'Ente edilizio ai proprietari dopo il collaudo della costruzione, al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'Ente.

I proprietari subentreranno agli obblighi assunti dall'Ente edilizio con la stipulazione del mutuo verso l'Istituto mutuante, e corrisponderanno in contanti all'Ente medesimo la differenza risultante tra il prezzo di cessione dell'edificio e l'ammontare del mutuo, rivalendo altresì l'Ente delle quote di ammortamento già da esso eventualmente pagate.

Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Ente edilizio.

Al decreto del prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 345 e 346 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la liquidazione

Art. 18.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 l'Ente edilizio di Reggio Calabria e l'Unione edilizia nazionale sono autorizzati a somministrare ai privati ed agli Enti morali interessati, i materiali di costruzione, di cui abbiano la disponibilità ed eccedenti i loro bisogni, al prezzo di costo, aumentato di un'equa percentuale per tutte le spese occorrenti, purchè i lavori siano iniziati entro il 31 dicembre 1922.

Art. 19.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a procedere all'espropriazione di stabilimenti di produzione di materiali, di fornaci e di accessori e di aree per l'impianto di tali stabilimenti o cave per estrazione di materie prime, in seguito a decreto del Ministero dei lavori pubblici, che approva il progetto ed il preventivo dell'impianto.

L'occupazione può essere fatta in via d'urgenza, ai termini dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base a semplice stato di consistenza e con riserva di fissare la indennità, la quale sarà determinata sulla base dei redditi effettivi dell'ultimo quinquennio di esercizio.

Art. 20.

Agli Enti costruttori potranno essere accordate facilitazioni per il trasporto dei materiali da costruzione con le norme da stabilirsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Art. 21.

Il Ministero delle finanze su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, può accordare l'esenzione dei dazi di importazione pei materiali da costruzione destinati agli Enti costruttori che servono a provvedere alla ricostruzione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Per assicurare l'esatta osservanza della presente disposizione, il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, prescriverà le norme e le cautele necessarie.

Art. 22.

I comuni di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati, fino al 31 dicembre 1923, ad esentare dal pagamento dei dazi comunali i materiali da costruzione.

L'ammontare di tali dazi sarà inscritto nei rispettivi bilanci e rimborsato con i proventi di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 23.

All'art. 101 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, ed in quelli indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono accordati sussidi governativi nella misura del 50 0[0 della spesa occorrente, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento ».

Art. 24.

Al secondo comma dell'art. 104 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Lo stanziamento sarà contenuto nei limiti dello stretto necessario, escluse le opere di decorazione e di abbellimento, alle quali potranno solo essere destinate le oblazioni dei privati o delle autorità ecclesiastiche e non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua, detratto il sussidio di cui sopra, e in ogni caso la somma di lire centomila ».

Art. 25.

A far parte del Collegio arbitrale di secondo grado, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, potranno essere chiamati, come arbitro ordinario l'uno e supplente l'altro, due consiglieri di Stato, in luogo dei due referendari previsti dal detto art. 167 per tali uffici.

Il Collegio, così costituito, avrà piena e legale giurisdizione, per tutto l'anno 1920 anche se nel corso dell'anno stesso venissero coperti in tutto od in parte i posti del ruolo organico dei referendari al Consiglio di Stato.

Art. 26.

La facoltà di cui al precedente articolo si intende estesa anche agli anni successivi al 1920 e per tutto il corso degli anni stessi, qualora all'atto della costituzione annuale del predetto Collegio, a mente del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512, non fossero coperti almeno due posti di referendario al Consiglio di Stato.

Art. 27.

Sono prorogati al 31 dicembre 1923:

a) i termini stabiliti dagli articoli 63 e 120 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 10 agosto 1917, n. 1399, già prorogati fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace col decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, per le alienazioni di aree agli Enti morali a condizione di favore od anche gratuitamente e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;

b) il termine di cui all'art. 118 del citato testo unico già prorogato al 21 luglio 1920 col decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per l'esecuzione dei piani regolatori dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al suddetto testo unico;

c) il termine di cui all'art. 173 del suddetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione;

d) il termine di cui all'art. 299 dello stesso testo unico concernente la procedura di esecuzione.

Art. 28.

Agli articoli 1, 18, 31, 32, 33, 35 e 36 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 sono sostituiti i seguenti:

« 1° a coloro che abbiano reddito imponibile complessivo non superiore a L. 5000;

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento del 75 0[0 delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 0[0 o dell'ammortamento per lavori da eseguire dal danneggiato dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso;

b) contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore, e nella misura del 75 0[0 del capitale e degli interessi al 4,50 0[0, per i lavori eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, a cura e spese del danneggiato o per suo conto da Società anonime e cooperative, ai sensi degli articoli 31 e 35, lett. *a*);

c) contributo diretto in unica soluzione, in luogo del mutuo di favore, nella misura del 75 0[0 del capitale e fino alla concorrenza di L. 7500 nel caso di cui alla lettera *b*), ai sensi degli articoli 33 e 35, lettera *c*), per lavori eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923;

d) contributo diretto, in luogo del mutuo di favore, nella stessa misura del 75 0[0 del capitale e fino alla concorrenza di lire 7500 per lavori da eseguirsi dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, a cura e spese del danneggiato, ai sensi dell'articolo 34.

2. A coloro che abbiano reddito imponibile complessivo superiore a L. 5000:

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento del 60 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 0[0 per lavori da eseguire dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923 dal danneggiato ai sensi dell'art. 3;

b) contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore e nella misura del 60 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 0[0 per lavori eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923 a cura e spese del danneggiato o, per suo

conto, da Società anonime e cooperative, ai sensi degli articoli 32 e 35, lettera *b)* ».

Al 2° comma dell'art. 18 del Regio decreto 15 maggio 1915, numero 775, è sostituito il seguente:

« Nel caso di somministrazione rateale gli interessi sulle somme effettivamente anticipate sono pagati nella misura del 25 o del 40 0[0 dal mutuatario e nella misura del 75 o del 60 0[0, oltre il decimo di cui all'art. 1, del tesoro dello Stato ».

Al 2° comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« Il contributo di cui sopra è commisurato al 75 0[0 delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni al 4,50 0[0 di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per i lavori eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, secondo l'accertamento fatto dal genio civile ».

All'art. 32 è sostituito il seguente:

« Qualora i danneggiati abbiano un reddito imponibile superiore alle L. 5000, il contributo dello Stato sarà commisurato al 60 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti per venti anni al 4,50 0[0 per un mutuo corrispondente alla spesa per lavori eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, secondo l'accertamento fatto dal genio civile ».

Al 1° comma dell'art. 33 è sostituito il seguente:

« Il contributo diretto dello Stato, nella misura del 75 0[0, può essere concesso ai privati con reddito imponibile complessivo non superiore alle L. 5000, in unica soluzione, per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, degli edifici danneggiati o distrutti sino all'importo massimo di L. 7500, anche se l'ammontare dei lavori eccede le L. 10,000 ».

Ai comma 2°, 3° e 4° dell'articolo 36 sono sostituiti i seguenti:

« Ad esse sarà corrisposto dallo Stato, in base a regolare cessione che ne verrà loro fatta dal privato ed a seconda dei casi:

a) il contributo diretto rateale in luogo del mutuo di favore nella misura del 75 0[0 del capitale e degli interessi al 4,50 0[0 ai sensi del n. 1, lettera *b)*, dell'art. 1 e dell'art. 31;

b) il contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore nella misura del 60 0[0 dell'ammontare complessivo degli interessi ai sensi del n. 2, lettera *b)*, dell'art. 1 e dell'art. 32;

c) il contributo diretto in unica soluzione nella misura del 75 0[0 fino alla concorrenza di L. 7500, ai sensi del n. 1, lettera *c)*, dell'art. 1 e dell'art. 33.

Il contributo dello Stato verrà, in ciascuno dei casi suaccennati, aumentato di un decimo a favore delle Società costruttrici.

Per godere siffatto beneficio le Società, all'atto della domanda, dovranno dimostrare: 1° di avere un capitale versato non inferiore ai due milioni; 2° di avere eseguito i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dopo la data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923; 3° di avere effettuato la regolare consegna al privato dell'edificio riparato o ricostruito ».

Al 1° comma dell'art. 36 è sostituito il seguente:

« Il privato, da parte sua, è tenuto a corrispondere alla Società, che, per conto di lui, ha assunto la riparazione, la ricostruzione o la nuova costruzione dell'edificio danneggiato o distrutto:

1° il 25 0[0 delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni al 4,50 0[0 di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, nel caso di cui alla lettera *a)* del precedente articolo;

2° il totale importo delle semestralità medesime, dedotto il contributo del 60 0[0 degli interessi a carico dello Stato, nel caso di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente;

3° il totale importo dei lavori, dedotto il contributo del 75 0[0 nel caso di cui alla lettera *c)* del precedente articolo ».

Art. 29.

Sono prorogati:

a) al 31 dicembre 1925 il termine di cui all'art. 6 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, relativo ai piani regolatori o di ampliamento;

b) al 31 dicembre 1923 il termine di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661, concernente la richiesta del contributo diretto rateale dello Stato.

Art. 30.

Al 1° comma dell'art. 31 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, sono soppresse le parole: « fino al 30 giugno 1920 ».

Art. 31.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 588 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per gli affari dell'interno e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806, è modificato come segue:

« È data facoltà alle Provincie ed ai Comuni, che siano autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di applicare per l'anno 1920 ai redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*, esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, una sovraimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti in tutti i ruoli principali e suppletivi di ricchezza mobile ed in quelli speciali per profitti di guerra pubblicati nell'anno stesso ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 580 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835 e il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'imposta complementare istituita pel 1919 con il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, modificato con i Luogotenenziali decreti 5 gennaio 1919, n. 28, 8 maggio 1919 n. 825 e 8 giugno 1919 n. 1016, si applica con l'osservanza delle stesse norme, in quanto non sia col presente decreto diversamente disposto, anche per l'anno 1920.

Art. 2.

I redditi inscritti nei ruoli dell'imposta complementare pel 1919, si intendono confermati pel 1920, salvo al contribuente di chiederne la rettifica prima del 30 giugno 1920, fornendo la prova che i redditi inscritti pel 1919 non sono più di sua spettanza.

Il termine assegnato alla finanza per le rettifiche di ufficio e per le controrettifiche alle dichiarazioni dei contribuenti, è fissato al 30 giugno 1921.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali in data 9 agosto 1917, nn. 1846 e 1847 coi quali le RR. scuole industriali femminili «Regina Elena» e «Regina Margherita» venivano classificate di 2° grado;

Viste le deliberazioni:

a) del comune di Napoli in data 5 luglio 1919, 31 gennaio e 10 marzo 1920;

b) della provincia di Napoli in data 17 gennaio 1920;

c) della Camera di commercio e industria di Napoli in data 8 marzo 1920;

Considerata la convenienza economica e didattica di fondere le due scuole predette;

Ritenuto necessario di provvedere alla istituzione in Napoli di una scuola pratica di lavoro e di una scuola di magistero per la preparazione delle maestre di lavoro;

Sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento industriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato in Napoli un Istituto di istruzione professionale femminile del quale fanno parte le scuole industriali femminili Regina Margherita e Regina Elena costituite in un'unica scuola industriale di 2° grado.

Art. 2.

Il R. Istituto d'istruzione professionale femminile in Napoli comprende:

a) una scuola pratica di lavoro per operaie, di tre anni di corso. L'ammissione al 1° anno è consentita alle giovanette che abbiano 12 anni compiuti e che siano prosciolte dall'obbligo della istruzione elementare. Alle allieve della scuola pratica è concessa la refezione gratuita; a quelle del 2° e del 3° anno sarà corrisposta una mercede settimanale proporzionata al lavoro compiuto.

Le materie d'insegnamento nella scuola pratica sono: governo ed economia domestica, disegno geometrico, di ornato e professionale; elementi di contabilità industriale; esercitazioni pratiche di laboratorio, conferenze di igiene, di morale e di legislazione sul lavoro;

b) una scuola industriale di 2° grado, con due sezioni distinte: una per «industrie femminili», l'altra per «studi commerciali»;

c) un corso di perfezionamento nel disegno professionale e di lavoro per le licenziate dalle scuole industriali;

d) una scuola di magistero, della durata di due anni, per la preparazione delle maestre di lavoro nelle scuole elementari e professionali femminili.

Il diploma della scuola di magistero abilita all'insegnamento dei lavori donneschi.

Sono ammesse al 1° anno della scuola di magistero le licenziate dalle scuole industriali di 2° grado e le licenziate dalle scuole normali. Le materie d'insegnamento della scuola di magistero sono: pedagogia e legislazione sul lavoro; governo ed economia domestica, disegno professionale, esercitazioni pratiche di laboratorio;

e) un corso biennale di disegno e lavoro per signorine.

Art. 3.

Al mantenimento annuo del R. Istituto contribuiscono:

1° il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con L. 160.667;

2° il comune di Napoli con L. 54.930,30, delle quali L. 25.000 destinate al mantenimento della scuola di magistero;

3° la provincia di Napoli con L. 17.000;

4° la Camera di commercio e industria di Napoli con L. 10.613,60.

Art. 4.

Alla pianta organica del personale del R. Istituto verrà provveduto con separato decreto.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di un delegato per ciascuno degli Enti indicati al precedente art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 25 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 che reca varianti ed aggiunte a quello succitato;
Visto il decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle, dalla lettera *A* alla lettera *H*, riguardanti i seguenti personali dei ruoli speciali e tecnici dell'Amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti e gli stipendi indicati nelle tabelle stesse:
Direttore tecnico dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
Farmacisti militari;
Maestri civili di scherma e di educazione fisica;
Personale civile tecnico dei depositi di allevamento cavalli;
Personale della giustizia militare;
Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;
Capitecnici di artiglieria e genio;
Disegnatori tecnici
Per tali personali la decorrenza dei nuovi stipendi rimane stabilita al 1° maggio 1919; nel resto il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919.

Art. 2.

Ai detti personali sono estese, in quanto siano applicabili, tutte le disposizioni d'indole generale e quelle speciali per il personale delle Amministrazioni centrali, di cui nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in quanto siano contrarie alle norme del presente decreto.

Art. 4.

Il ministro del tesoro ha facoltà d'introdurre nel bilancio del Ministero della guerra le variazioni necessarie per l'applicazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Direttore tecnico dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12000 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella B.

Farmacisti militari.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 29° anno.

Farmacisti capi.

Stipendio iniziale L. 8000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.400 al compimento del 15° anno.

Direttore capo dei servizi di chimica e farmacia.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno.

Chimico farmacista ispettore.

Stipendio iniziale L. 10.500

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella C.

Maestri civili di scherma e di educazione fisica.

Maestri di scherma.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 14° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6600 al compimento del 18° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7100 al compimento del 22° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 26° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 30° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 34° anno.

Maestri direttori di scherma e maestri direttori di ginnastica.
Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 16° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella D.

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.
Sotto agenti.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 32° anno.

Agenti.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 24° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella E.

Personale civile della giustizia militare.
Segretari col titolo di segretari capi.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10,600 al compimento del 34° anno.

Il titolo di segretario capo viene mantenuto, soltanto in linea transitoria, al personale attuale della giustizia militare che ne sia provvisto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella F.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.
Topografi.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno.

Topografi capi.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno.

Ingegneri geografi.
Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 28° anno.

Geodeta capo.
Stipendio iniziale L. 10.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella G.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Capitecnici.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 3[illegible]° anno.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno.

Capitecnici capi officina.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Tabella H.

Disegnatori tecnici.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 3700 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4200 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4600 al compimento del 14° anno.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 18° anno.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 22° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 26° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 30° anno.

Disegnatori tecnici capi.

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6700 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 13° anno.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8100 al compimento del 18° anno.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 23° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, lett. *a*), della legge 17 luglio 1910, numero 492;

Visto l'art. 3 del decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2357;

Considerato che con decreto dei ministri dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro, in data 19 febbraio 1920, i prezzi di vendita del citrato di calcio e dell'agrocotto per l'esercizio camerale 1919-920 furono rispettivamente elevati a L. 850 e a L. 880 per quintale di citrato e per peso equivalente di agrocotto;

Considerata la opportunità di elevare in corrispondenza del predetto aumento dei prezzi, la misura della tassa camerale sul citrato di calcio e sull'agrocotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul citrato di calcio e sull'agrocotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita, la tassa camerale di cui all'art. 3, comma *a*), della legge 17 luglio 1910, n. 492, stabilita in lire duecento con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, è elevata a lire trecentocinquanta per quintale di citrato, o per peso equivalente di agrocotto, base 64 0[illegible]0 di acido citrico.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto seguenti decreti:

N. 549. Regio decreto 15 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione Gnecco, con sede nel comune di Genova, è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato la statuto organico relativo.

N. 550. Regio decreto 22 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Modena, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa.

N. 551. Regio decreto 18 aprile 1920, col quale, sulla

proposta del ministro per la istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Padova è autorizzato ad accettare la donazione della signora Teresina Fusinato, maritata Bianco, a favore della Università medesima, per l'istituzione di due borse di studio, una a favore dei laureati delle Facoltà di lettere e intitolata « Borsa Arnaldo ed Erminia Fusinato » e l'altra a favore dei laureati delle Facoltà di giurisprudenza e intitolata « Borsa Gino e Guido Fusinato », provvedendosi contemporaneamente alla erezione in Ente morale della Fondazione stessa ed alla approvazione dello statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell' 8 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orvieto (Perugia).*

SIRE!

La maggioranza dei consiglieri del comune di Orvieto, preoccupata delle conseguenze finanziarie derivanti dalle direttive da essa date ai servizi annonari sotto la pressione dell'agitazione pel caro viveri, fatta segno ai vivaci attacchi del partito socialista ha rassegnato le dimissioni ed è rimasta irremovibile nella determinazione presa.

Essendosi così la rappresentanza municipale ridotta a meno di un terzo (19 dimissionari e 2 morti su 30 consiglieri) rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orvieto, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Luigi Manichella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Farnese (Roma)*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche ed alla ostilità da tempo dimostrata da lavoratori contro l'Amministrazione comunale di Farnese, per la questione del passaggio dei beni patrimoniali dal comune all'Università agraria, sedici consiglieri hanno rassegnato le dimissioni e, poichè era precedentemente dimissionario un altro, il Consiglio, ridotto a tre soli componenti, non è più in grado di funzionare.

Essendo riuscito infruttuoso ogni tentativo per far recedere i dimissionari dal loro proposito ed occorrendo assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

Al ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Farnese, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Vitale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morlupo (Roma).*

SIRE!

Da diverso tempo una insanabile crisi si è prodotta nel seno dell'Amministrazione comunale di Morlupo, perchè il Consiglio, diviso in due frazioni di egual forza (sei contro sei ed uno incerto) è nella impossibilità di svolgere la sua normale attività.

Infatti, in seguito ad incidenti popolari contro la candidatura a sindaco di un membro della minoranza, questa non è più intervenuta alle sedute consiliari, e di conseguenza, l'Amministrazione - come è provato dai verbali di infruttuosa convocazione 20 e 28 settembre e 9 novembre 1919 - è venuta a trovarsi nella impossi-

bilità di funzionare, tanto che il prefetto ha ritenuto di inviare sul posto un commissario per dirimere i contrasti esistenti fra i due gruppi in lotta.

Ma ogni tentativo è riuscito infruttuoso, e poichè tale anormale situazione crea seri imbarazzi pel regolare funzionameto dei pubblici servizi e per la definizione di importanti problemi, quali l'appalto del dazio consumo e l'esecuzione di urgenti opere igieniche, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morlupo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Igino Baldacci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Savona (Genova).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, trentaquattro consiglieri del comune di Savona, su trentacinque in carica e su quaranta assegnati per legge, rassegnarono le dimissioni, ed il prefetto dovette provvedere alla provvisoria amministrazione del comune con un commissario prefettizio.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, provvedere all'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la immediata costruzione di case popolari, e di opere indilazionabili, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Savona, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Bianchi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crespino (Rovigo).*

SIRE!

Nel gennaio scorso quattordici consiglieri del comune di Crespino, sopra venti assegnati per legge, presentarono irrevocabilmente le dimissioni, ed il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo commissario, perchè la rappresentanza elettiva non era più numericamente in condizioni di potere legittimamente funzionare.

Occorrendo ora, fino all'epoca delle elezioni, dare allo straordinario amministratore i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale, per porlo in grado di provvedere adeguatamente sugli importanti ed urgenti affari che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina d'un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 5 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crespino, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Antonio Princigalli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provviso-

ria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filandari (Catanzaro).

SIRE!

Una inchiesta compiuta sugli atti dell'Amministrazione comunale di Filandari ha messo in luce gravi addebiti a carico degli amministratori e l'abbandono di tutti i pubblici servizi.

L'ufficio municipale non funziona regolarmente essendo tenuto nel massimo disordine, senza archivio e senza i registri prescritti: l'igiene è molto trascurata; mancano l'acqua potabile e l'illuminazione; il servizio di approvvigionamento ha dato luogo a favoritismi e soprusi, poichè un assessore incaricato della distribuzione dei generi li ha venduti ad un prezzo superiore al normale, senza per altro dar conto della sua gestione.

Gli utili, poi, derivanti dalla gestione stessa e che debbono essere rilevanti, non sono mai stati versati nella cassa comunale, mentre soltanto L. 1141 il sindaco ha dichiarato di avere in deposito nelle proprie mani per far fronte alle spese di una lapide in onore dei caduti in guerra; il servizio è proceduto con tale disordine che non sono stati impiantati neppure i registri di carico e scarico dei generi ricevuti dal Consorzio granario.

Infine tutti gli amministratori, compreso il sindaco, debole ed inesperto, hanno dimostrato pochissima capacità nel disimpegno delle loro funzioni.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha dato le sue deduzioni con deliberazione 27 dicembre 1919, rifiutando di giustificare il proprio operato.

In seguito a ciò, e per meglio precisare quanto era stato affermato nella relazione d'inchiesta, il prefetto invitò il commissario a dare maggiori chiarimenti, ed una nuova relazione del commissario stesso ha precisamente confermato e documentato le accuse fatte all'Amministrazione.

E particolarmente è emerso il disservizio nella materia degli approvvigionamenti e la necessità di regolarne il funzionamento.

Pertanto si rende necessario – come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo – lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filandari, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pasquale Casale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villalago (Aquila).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Villalago sospettata non infondatamente – come è risultato da un'inchiesta fatta eseguire dal prefetto di Aquila – di aver patrocinato interessi personali, a danno di quelli del Comune, nel concedere, mediante licitazione privata, alcuni tagli boschivi e nel provvedere ai servizi di approvvigionamento, ha perduta completamente la fiducia della popolazione.

In seguito a violenti dimostrazioni, con le quali si impose e si ottenne la chiusura del Municipio, il sindaco e due assessori – contro i quali specialmente era rivolta l'ira popolare – rassegnarono le dimissioni. Identica determinazione fu presa, poco dopo, dalla maggior parte dei consiglieri (in totale 11 dimissionari); sicchè la rappresentanza comunale, già ridotta a causa di morti da 15 a 13 membri, venne ad essere costituita da due persone soltanto.

In tale situazione – sia perchè occorreva provvedere al funzionamento dell'Amministrazione ed iniziare opera efficace per sistemare i servizi, gli uffici e le finanze, sia perchè urgeva tranquillare gli animi esasperati – il prefetto affidava ad un suo commissario la civica azienda, ed ora, anche per ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villalago, in provincia di

Art. 2.

Il signor Lupi Domenico è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni a Teduccio (Napoli).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni successivamente rassegnate da ventiquattro consiglieri comunali di San Giovanni a Teduccio, su trenta assegnati per legge, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Fabrizio Cicala è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 329;

Visto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1032;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 499;

Determina:

Art. 1.

Gli oli minerali greggi destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibili, possono essere ammessi all'importazione dall'estero con il dazio ridotto di L. 0,50 il quintale stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 499, quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano vischiosi, di aspetto bituminoso, di colore nero;

b) abbiano un peso specifico non inferiore a 0,950 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;

c) non contengano più del 20 0/0 in peso di prodotti distillanti sino alla temperatura di 310° del termometro centesimale.

Art. 2.

I residui della distillazione di oli minerali, i quali siano anche essi destinati esclusivamente e direttamente alla combustione, potranno essere ammessi allo stesso trattamento, quando non siano atti a servire nè per la illuminazione, nè come materia lubrificante per macchine, e purchè abbiano un peso specifico non inferiore a 0,860 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

Art. 3.

Per l'applicazione del dazio ridotto di cui ai precedenti articoli, saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1032.

Roma, 10 maggio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso

In luogo dell'on. prof. Gaetano Salvemini, deputato al Parlamento, è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per dodici posti di addetto consolare, il prof. Gennaro Mondaini, ordinario di storia di commercio nel R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	79.64	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.14	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,05 — Londra 80,98 — Svizzera 371,50 — Spagna . . — New York 20,71 — Oro 321.07.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Vitarelli Antonino, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 9 febbraio 1920 e per la durata di mesi tre.

Carrer Giuseppe, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° febbraio 1920 e per la durata di altri due mesi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di ottobre 1919*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	1	69.601	35.441	34.460	302.754	243.466
Mesi precedenti	94	539.540	209.358	330.182	2.726.529	1,758.624
Somme totali dell'anno in corso	95	609.411	244.799	364.642	3.029.283	2,002,090
Anni 1876-1918	10.442	21.714.400	15.080.875	6.633.525	104.876.120	79.576.567
Somme complessive	10.537	22.323.841	15.325.674	6.998.167	107.905.403	81.578.657

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	370.459 697 68	—	370.459.697 68	168,321.720 25	202.137.977 43
Mesi precedenti	2,171,546,402 37	—	2,171.546.402 37	958,868,887 31	1.212.677.515 06
Somme totali dell'anno in corso	2.542.006.100 05	—	2.542 006.100 05	1,127.190.607 56	1,414.815.492 49
Anni 1876-1918	17.698.356.335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 82
Somme complessive	20.240.362.435 72	957.268.342 05	21.197.630.777 77	16.310 638.112 46	4.856.992.665 31

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	448	130	318	1.877	1.999
Mesi precedenti	—	5,184	848	4,336	18.823	17.207
Somma totale dell'anno in corso	—	5.632	978	4.654	20 700	19.206
Anni 1915-1918	347	23.213	2.299	20.914	67.177	50.235
Somme complessive	347	28.845	3.277	25.568	87 877	69.441

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	1.266.396 27	—	1.266.396 27	1.277.409 07	—
Mesi precedenti	10.966.603 35		10.966.603 35	8.979.454 97	—
			12.232.999 62	10.256.864 04	1.976.135 58

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	2.382	1,100	1,282	4 067	2.704 759 53	3.126	1.990 582 50	714 177 03
Mesi precedenti . .	17 811	13 000	4.811	32.381	22.722 327 67	30.941	17.135.410 87	5 586.916 80
Somme totali dell'anno in corso . .	20.193	14.100	6 093	36 448	25.427 087 20	34.067	19.125.993 37	6 301.093 83
Anni 1883-1918 . . .	230 628	138.265	92.363	1 519.972	913.767.106 30	2.253 559	884.862.634 49	28.904.471 81
Somme complessive	250.821	152.365	98 456	1 556.420	939.194.193 50	2 287 626	903.988.627 86	35.205.565 64

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di ottobre	8.892	836.245 04
Mesi precedenti	300.742	20 505.157 89
Somme dell'anno in corso .	309 634	21.341.402 93
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.394.889	681.134.667 78

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di ottobre	95	43.031 05	58	79,818 78
Mesi precedenti . . .	1.319	579 065 21	575	359.838 07
Somme dell'anno in corso	1.414	622.096 26	633	439.656 85
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13.354	5.601.457 64
Somme complessive . .	60.587	8.827.[illegible]	13.987	6.041.114 49

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di ottobre . . .	4.824	59.603 —
Mesi precedenti . . .	35.759	473 615 —
Somme dell'anno in corso	40.583	533.218 —
Anni 1892-1918 . . .	2.991.930	25.975.858 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di ottobre . . .	51.458	198.759.109 42
Mesi precedenti . .	154.177	573.869.915 28
Somme dell'anno in corso	205.635	772.629.024 70
Anni 1893-1918 . .	1.107.061	1.232.947.427 29

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di ottobre . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme comples[illegible]	

CASSE DI RISPARMIO
a bòrdo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	26	7.386 20	2.245 —
Mesi precedenti.	425	64.145 —	53.284 94
Somme dell'anno in corso	451	7[illegible].5[illegible] 20	55 529 94
Anni 1886-1918.	95.656	5.431.609 04	4.476.9[illegible]7 02
Somme complessive . .	96.107	5.503.140 24	4.532.466 96

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di ottobre.	1.045	4.140.681 96
Mesi precedenti	8.801	32.081.602 73
Somme dell'anno in corso.	9.846	36.222.284 69
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive.	490.225	767.153.830 76

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di ottobre	328
Mesi precedenti	2.959
Somme dell'anno in corso	3.287
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.873.592

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (E. n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data della ricevuta: 16 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bossi Alessandro fu Carlo (pos. n. 669,482) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 0/0, con decorrenza dal 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 luglio 1919:

Grimaldi Rodolfo, capitano, collocato in posizione ausiliaria dal 1° febbraio 1918.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Sigismondi Goffredo, capitano in aspettativa, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, dal 9 dicembre 1919.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 1° aprile 1920:

Cufa Giulio — Da Col Vittorio — Porpora Antonio — Bartolotta Cesare — Piatti Ercole — Varanini Arrigo — Camporota Vincenzo — Zuco Pietro — Bua Diana Giammaria — Caiozza Giuseppe — Falconieri Giovanni — Veca Salvatore — Gemelli Cesare — Pulizzi Giuseppe — Vecovi Simone — Ramponi Ernesto — Boero Attilio — Sotti Luigi — Taormina Tullo — De Marie Emilio — De Simone Antonio — Giovacchini Ulderico.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Zaccari Amedeo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 novembre 1919.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Ponza di San Martino cav. Olderico, maggiore, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920.

De Luca Ugo, capitano in aspettativa per infermità, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 10 dicembre 1919.

I sottoindicati capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920:

Curioni Giuseppe — Ruffo Di Calabria Umberto — Rossi Guido Gaetano — Marucci Giuseppe.

Autenrieth Carlo, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 15 agosto 1916.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Ott cav. Gaspero, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 12 marzo 1919.

Ott cav. Gaspero, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 febbraio 1920.

Mancini cav. Ugo, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, la decorrenza dell'aspettativa stabilita con R. decreto 25 gennaio 1920, al 1° febbraio 1920 è rettificata al 15 febbraio 1920.

Malavasi cav. Enrico, tenente colonnello, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920.

Brusa cav. Eugenio, tenente colonnello, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920.

I seguenti maggiori sono collocati a loro domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920:

Battaglia cav. Augusto — Mario cav. Carlo Giuseppe.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia della Mantellate. TUMMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.